IL DIRETTORE GENERALE
DISPOSIZIONE N. 51
DEL 31.01.2020

OGGETTO: **PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ADESIONE DI AREA SCIENCE PARK AL PROGETTO "INNOVAZIONE & TECNOLOGIA" DI AMBROSETTI CLUB, IN QUALITÀ DI MAIN PARTNER DELLA COMMUNITY. CIG 818132207F. INDIZIONE.**

ALLEGATI: SI ☒ **NO** ☐

Spazio riservato ad AIT/Ufficio Contabilità finanziaria e patrimonio

Visto: [illegible]

IMPEGNO	ANNO
104	2020

Impegno n.

Accertamento n.

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

AREA
SCIENCE PARK

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la disposizione di data 8 gennaio 2020, n. 4, con cui è stato dato avvio alla pubblicazione di un avviso di trasparenza preventiva preliminare all'affidamento del contratto di adesione come Main Partner all'Innotech Comunity 2020, servizio offerto da The European House – Ambrosetti S.p.A.;

VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATE integralmente le considerazioni espresse nella citata disposizione n. 4/2020 in ordine dall'infungibilità dei servizi offerti dalla società The European House – Ambrosetti S.p.A. e dato atto che nessuna manifestazione di interesse è pervenuta in relazione all'avviso pubblicato;

RICHIAMATE, altresì, le motivazioni espresse dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99/2019 in ordine all'interesse e alla coerenza dell'Innotech Community 2020 rispetto alla missione e alle strategie di Area Science Park in merito allo sviluppo del sistema economico delle imprese attraverso l'innovazione e la ricerca tecnologica;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per un affidamento mediante procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, considerata l'infungibilità e l'assenza di concorrenza nell'erogazione degli specifici servizi offerti dall'Ambrosetti Club;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i.;

RITENUTO:

- di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi mediante Trattativa Diretta sul portale MePA per acquisire l'offerta del fornitore The European House – Ambrosetti S.p.A. per l'adesione di Area Science Park quale Main Partner della Community Ambrosetti Club;
- di approvare l'allegato "Condizioni particolari di contratto", contenente la disciplina delle prestazioni di cui Area Science Park usufruirà grazie all'adesione;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore Generale;

VERIFICATO che il codice CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura è 818132207F e che non sono previsti contributi da versare all'ANAC a carico dell'operatore economico;

RITENUTO di stimare quale importo a base di gara la somma di euro 75.000,00+IVA, da stanziare sul capitolo 313 del bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, codice progetto 99062 "MARKETING A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE", centro elementare 10;

DATO ATTO che la spesa afferisce a compiti di natura istituzionale dell'Ente;

DISPONE

- di indire, per le motivazioni in premessa illustrate, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi mediante Trattativa Diretta sul portale MePA per acquisire l'offerta del fornitore The European House – Ambrosetti S.p.A. per l'adesione di Area Science Park quale Main Partner della Community Ambrosetti Club;

- di approvare l'allegato "Condizioni particolari di contratto", contenente la disciplina delle prestazioni di cui Area Science Park usufruirà grazie all'adesione;
- di impegnare l'importo di euro 91.500,00, IVA compresa, sul cap. 313 - del bilancio 2020, progetto 99062, che presenta la necessaria disponibilità (CIG 818132207F);
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Ente.

Il Direttore Generale

Stefano Casaleggi

IMPEGNO	ANNO
104	2020

Da compilare a cura dell'autore della disposizione
Nome e Cognome del Redattore: Diego Arocchi

Contenuto[1]: indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo[2]**:**

Eventuale spesa prevista[3]**:** 75000 + IVA

Tipologia di provvedimento[4]

Provvedimenti finali dei procedimenti di:

☐ autorizzazione o concessione

☐ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

☐ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009

☐ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

X altro (provvedimento diverso dai precedenti)

[1] ***Riportare una breve sintesi del contenuto. Es.1*** *provvedimento di affidamento di un contratto pubblico di lavori a seguito di procedura aperta.* ***Es.2*** *provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico n. 1/2015*

[2] ***Indicare, sinteticamente, i principali riferimenti documentali riportati nella disposizione.*** *Es. in caso di affidamento di un contratto, disposizione di iniziativa del Direttore del Servizio X n. X di data XXXX; disposizione di indizione della gara del Direttore Generale n. X di data XXXX. Generalmente, si tratta dei provvedimenti indicati in premessa sub "Richiamato".*

[3] ***Indicare, in cifre, l'importo della somma stanziata (impegno di spesa).*** *Nel caso di provvedimenti senza impegno di spesa, indicare 0.*

[4] ***Indicare la tipologia di provvedimento.*** *L'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione, concessione, scelta contraente, ecc.*

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER L'ADESIONE DI AREA SCIENCE PARK AL PROGETTO "INNOVAZIONE & TECNOLOGIA" DI AMBROSETTI CLUB, IN QUALITÀ DI "MAIN PARTNER DELLA COMMUNITY" PER L'ANNO 2020

CIG n. 818132207F

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Il Contratto è disciplinato dalle regole del sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione, dal presente documento e dai seguenti documenti predisposti da Consip e disponibili nel portale MePA:

– CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI (d'ora in poi Condizioni Generali di Contratto);

– Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.

– ALLEGATO 15 al capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di supporto specialistico" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

2. Le modalità di gestione del servizio sono quelle previste nel BANDO MePA "Servizi" predisposto dalla Consip S.p.A., con le integrazioni ed eccezioni previste nel presente documento, che costituiscono condizioni particolari di contratto.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, che l'Appaltatore è tenuto ad osservare in quanto compatibile, disponibile al seguente indirizzo: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-Consorzio-per-l%E2%80%99AREA-di-Ricerca-Scientifica-e-Tecnologica-di-Trieste-adottato-con- Delibera-C.d.A.-d.d.-18-dicembre-2013-n.-109.pdf

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto dell'invito a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto inoltrato attraverso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

6. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni e i servizi necessarie per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto.

7. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. Il contratto ha ad oggetto l'adesione di Area Science Park al progetto "Innovazione & Tecnologia" di Ambrosetti Club, in qualità di "Main Partner della Innotech Community 2020". Ambrosetti Club è un servizio esclusivo, strettamente riservato ai vertici di Gruppi e Imprese nazionali e multinazionali operanti in Italia, e persegue i seguenti scopi:

- contribuire concretamente al progresso civile ed economico del nostro Paese;
- contribuire all'eccellenza e all'ottimizzazione delle Istituzioni e delle Imprese in esso radicate;
- favorire un sistema di relazioni privilegiate tra i membri.

2. Ogni anno il Club realizza alcuni progetti con l'obiettivo di fornire stimoli, idee e proposte per rafforzare la competitività e l'attrattività del Paese, o per approfondire tematiche legate a un settore o un territorio specifico. Il progetto "Innovazione & Tecnologia" è nato nell'ambito del Club nel 2011 con la finalità di

rafforzare il dialogo e le relazioni tra la comunità industriale, quella scientifico-tecnologica, finanziaria e istituzionale per promuovere opportunità di crescita ed una cultura dell'innovazione diffusa. La missione è 'contribuire a creare un ecosistema dell'innovazione in Italia'.

3. Il progetto prevede:

- l'attivazione di una community di responsabili di impresa;
- la realizzazione di almeno sei riunioni di approfondimento e confronto;
- l'elaborazione del rapporto "L'ecosistema per l'innovazione: quali strade per la crescita delle imprese e del Paese";
- la realizzazione di un Forum di alto profilo e di respiro internazionale della durata di un giorno (Technology Forum, la cui edizione 2020 si terrà a Milano in data 30 maggio).

4. L'adesione di Area Science Park al progetto "Innovazione & Tecnologia" in qualità di "Partner della Community" dà diritto al dott. Stefano Casaleggi, in quanto Direttore Generale di Area Science Park:

a) di partecipare alle riunioni di approfondimento e confronto del percorso InnoTech, che ospiteranno esperti e testimoni nazionali e internazionali, contribuendo ai lavori della community e allo sviluppo dei contenuti del rapporto e del Forum;
b) possibilità invitare 7 ospiti a ciascuna riunione del percorso InnoTech;
c) esposizione mediatica sulla stampa e sui canali social TEH-A con contenuti customizzati, video interviste e diffusione presso i giornalisti accreditati;
d) di pubblicare il logo in primo piano di Area Science Park sul rapporto e sul materiale comunicazionale relativo al Technology Forum (sito web, comunicato stampa, banner, materiale distribuito durante l'evento);
e) di ricevere 50 copie cartacee e copia digitale del Report TF 2020;
f) di partecipare al Technology Forum e invitare quindici ospiti (vertici e Chief Technology Officer della propria Azienda oppure di Clienti/Partner/Istituzioni);
g) di coinvolgere un Executive internazionale di Area Science Park in qualità di *discussant* al Technology Forum;
h) possibilità di richiedere l'organizzazione di 1 incontro con partner, esperti e interlocutori chiave dell'ecosistema nazionale e internazionale;
i) possibilità di organizzare una riunione ad hoc e co-branded sulla base degli interessi e target segnalati;
j) partecipazione di 3 persone al viaggio organizzato nel 2020 (escluse spese vive di viaggio).

5. Inoltre, l'adesione al progetto dà diritto al Direttore Generale di Area Science Park sopracitato di essere inserito nel servizio Ambrosetti Club in qualità di membro del Club, alle condizioni e con le modalità di seguito elencate. Il membro del Club ha il diritto di usufruire, per l'intera durata del presente contratto, dei seguenti servizi:

- Progetti di ricerca e relativi Forum. Si tratta di progetti su temi specifici e concreti d'interesse prioritario per le Alte Direzioni.
- Incontri e riunioni di tipo fortemente interattivo su singoli temi, ristrette o allargate, esclusivamente riservate ai membri del Club, di durata generalmente contenuta in una mezza giornata o, al massimo, in una giornata, con il contributo dei più autorevoli esperti.
- Servizio Jolly. Avrà la possibilità di usufruire di conoscenze e di relazioni, della rete The European House - Ambrosetti nel mondo, per dare e ottenere risposte a quesiti, contatti, visite, scambi o confronti di opinioni, soluzioni, esperienze, su temi pratici di interesse specifico.
- Attività programmate annualmente nell'ambito dei servizi The European House -Ambrosetti, quali: sessioni del Servizio di Aggiornamento Permanente, eventi (organizzati direttamente da The European House - Ambrosetti o per conto terzi) e workshop con la sola eccezione del Forum "Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive", che tradizionalmente si svolge a Villa d'Este di Cernobbio nei primi giorni di settembre per il quale i membri del Club acquisiscono un diritto di precedenza, in termini

di comunicazione anticipata di almeno 15 giorni rispetto agli altri destinatari.

- Diritto a ricevere, sia in forma cartacea che elettronica, la "Lettera Club The European House - Ambrosetti" nata per favorire la diffusione di informazioni su temi di estrema importanza ed attualità per il Paese, per l'Unione Europea e per i Gruppi/Imprese che vi operano.
- Servizi telematici, quali casella di posta elettronica personale per accedere ad un sistema esclusivo di comunicazione e di dialogo con gli altri membri del Club e con la nostra organizzazione; possibilità di attivare e partecipare a Forum di discussione; accesso all'elenco delle attività programmate e alla documentazione relativa; possibilità di contribuire alla selezione delle nuove attività, ecc.

6. Le parti si danno reciprocamente atto che la partecipazione al servizio Ambrosetti Club è strettamente personale e, pertanto, non sono possibili sostituzioni e che Area Science Park si riserva il diritto, per proprie insindacabili esigenze (es. cessazione dall'incarico ricoperto del soggetto indicato nel comma 4), di proporre la sostituzione del membro del Club purché con persone che ricoprano posizioni di livello equivalente e abbiano quindi carica di vertice; la mancata sostituzione non darà luogo ad alcuna riduzione dell'onorario relativo al periodo di validità del contratto. In ogni caso non sono possibili sostituzioni occasionali a tutela della qualità del servizio e quindi a beneficio dello stesso membro del Club.

Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio

1. Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione dei contraenti e termina in data 31 dicembre 2020.
2. Alla scadenza, cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.
3. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 106, commi 2, 11 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
5. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Corrispettivo del servizio

1. Per l'adesione al progetto "Innovazione & Tecnologia" di Ambrosetti Club in qualità di "Main Partner della Community", per il periodo gennaio-dicembre 2020 Area Science Park si impegna a corrispondere il compenso forfettario oggetto dell'offerta inserita in risposta alla Trattativa Diretta, cui va aggiunta l'IVA nella misura di legge.
2. Nei casi di fruizione del Servizio Jolly che comportino particolari onerosità, potrà essere richiesto un supplemento di onorario, comunque con concertazione preventiva.
3. La fatturazione dell'onorario sarà in due tranche di uguale importo, 50% alla firma del contratto, entro marzo 2020 e il residuo 50% entro settembre 2020. In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, verranno calcolati gli interessi di mora in base agli art. 4 e 5 comma 2 D.Lgs. n 231/2002.
4. L'onorario sopra indicato è forfettario ed è indipendente dal grado di fruizione effettiva del progetto: pertanto la mancata partecipazione alle attività precitate non darà luogo a riduzione dello stesso.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione

1. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto; l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le clausole dei documenti Consip "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO" e "ALLEGATO 15 al capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di Supporto Specialistico" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione".

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Si richiamano i commi da 8 a 14 dell'Articolo 3 "Obbligazioni generali del Fornitore Contraente" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

Si richiama quanto previsto dall'Articolo 16 "Riservatezza" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Si richiama quanto previsto dall'Articolo 17 "Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore che di terzi.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - Subappalto

1. Si richiama quanto previsto dall'art. 19 "Subappalto" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO".

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato alla procedura, da utilizzare al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, è il n. 818132207F. Si rinvia all'articolo 18 – "Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO in merito alla disciplina relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Recesso

1. Si richiama quanto previsto dall'Articolo 13 – "Recesso" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Si richiama l'art 14 – "Divieto di Cessione del Contratto e cessione dei crediti" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

Art. 14 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, per un importo corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo i certificati posseduti ovvero copia, in formato digitale, dei medesimi; si precisa che i certificati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal soggetto che ha emesso il certificato, mentre le copie devono essere corredate dalla dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta digitalmente dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione delcontratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 9 del presente contratto.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

1. Si richiama quanto previsto dall'Articolo 12 – "Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, con le integrazioni che seguono.
2. L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) mancata comprova in merito al possesso dei requisiti generali previsti per l'affidatario di contratti pubblici, ovvero perdita dei medesimi requisiti in corso d'appalto;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiestada parte dell'Amministrazione;

c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;

d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione.

Art. 16 - Penali

1. Si richiama quanto previsto dall'Articolo 10 – "Penali" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
2. In aggiunta alle penali previste dalle Condizioni generali di contratto, con riferimento alle prestazioni di oggetto di offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale di valore non superiore all'1% del contratto in caso di mancata e ingiustificata erogazione dei servizi previsti dall'art. 2.

3. L'applicazione delle penali non preclude all'Amministrazione di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fideiussoria.
4. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata.
5. Dopo la commutazione della terza penale o al superamento dell'ammontare complessivo delle penali del 10% del valore complessivo contrattuale, l'Amministrazione avrà il diritto di procedere anche senza previa diffida alla risoluzione del contratto, all'esecuzione d'ufficio in danno dell'Impresa ed ad ogni altra azione per l'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
6. L'Amministrazione può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Sulla base di tale verifica potranno essere avviate le eventuali contestazioni di cui al presente articolo.

Art. 17 - Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto, su presentazione delle relative fatture, con le tempistiche e modalità stabile dall'art. 4. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
2. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
3. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, così come modificata dall'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
5. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
6. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park è: **UF6YGC.** Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

Art. 18 - Foro di competenza

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione e esecuzione del presente contratto, che non potesse essere risolta in via amichevole dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 19 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 20 - Responsabile del procedimento

1. I compiti propri del Responsabile del procedimento sono svolti dal Direttore Generale, Stefano Casaleggi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 21 - Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Ambrosetti collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per Ambrosetti

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
Art. 14 - Cauzione definitiva
Art. 15 – Clausola risolutiva espressa
Art. 16 – Penali
Art. 17 - Fatturazione e pagamenti
Art. 18 - Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.